



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. A0823 /59.2016.11. del 16 MAG. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Esercizio attività revisione veicoli

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti
Area 6 Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile
Viale Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo
(Rif. Prot. n. 22240 del 04.05.2016)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che con il Decreto assessoriale n. 2281 del 23 settembre 2014, ha emanato disposizioni per l'attività di revisione dei veicoli a motore *“al fine di uniformare il processo autoritativo per l'attività di revisione dei veicoli a motore alle procedure nazionali e quindi di regolamentare il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione della superiore attività”*, in conformità al dettato del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.

Si riferisce che, fino all'emanazione del citato decreto, in ambito regionale l'attività di revisione dei veicoli a motore era esercitata in regime di concessione, ai sensi del Decreto del Dirigente Generale dell'allora Dipartimento Trasporti e Comunicazioni n. 508 del 23 ottobre 2002, successivamente abrogato con DDG n. 2281/2014.

A seguito di ricorso proposto da alcune imprese esercenti l'attività di revisione, il TAR Sicilia - Sezione di Catania - , con sentenza 26 febbraio 2016, n. 998, ha annullato il D.A. n. 2281/2014 (attribuendogli sostanzialmente natura regolamentare), ritenendo, tuttavia, che la disposta caducazione non abbia fatto *“rivivere”* automaticamente il precedente D.D.G. 598/02, all'uopo richiamando *“la pronuncia del C.G.A. n. 371 del 8 maggio 2015”*, ferma restando la potestà della Regione di *“riprovvedere sull'intera vicenda”*.

Nelle more della riproposizione di un nuovo provvedimento, *“in ordine al regime giuridico che regolamenti nel territorio siciliano l'attività di revisione dei veicoli a motore”*, codesto Dipartimento sottopone a questo ufficio i seguenti quesiti:

a) *“se possono mantenere la loro efficacia i provvedimenti autorizzativi fin qui rilasciati dall'Amministrazione nel rispetto delle previsioni del D.A. n. 2281/A6 del*

23 settembre 2014”;

b) “se possono mantenere la loro efficacia le concessioni, in corso di validità, per le quali non si è ancora concluso l’iter tecnico-amministrativo sotteso alla richiesta di trasformazione della concessione in autorizzazione”;

c) “quale tipologia di provvedimento (concessione o autorizzazione) debba la richiedente amministrazione provvedere a rilasciare nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento nell’ipotesi di ricezione di nuove istanze”.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L’art. 80, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), in relazione alle “revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.”, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “può ... affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese (...)”.

Lo stesso articolo 80, al comma 9, dispone poi che “le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione”.

In attuazione delle norme richiamate, l’art. 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada”, dispone, tra l’altro, che le predette imprese “al fine dell’affidamento in concessione delle revisioni di cui all’articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:...” poi di seguito indicati.

Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali” (in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59), con l’art. 102, lett. d), sopprime la funzione amministrativa relativa alle concessioni alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e attribuisce alle province in forza dell’art. 105, comma 3 lett d) le funzioni relative “al rilascio di autorizzazioni” in favore delle medesime tipologie di imprese.

In ambito regionale, con il D.D.G. 22 ottobre 2002, n. 598, recante “Disposizioni e modalità per il rilascio della concessione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi”, si subordinava il rilascio o il rinnovo della concessione all’esercizio dell’attività di revisione al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, comma 8 e seguenti, del codice della strada e dagli artt. 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992), attribuendo la relativa competenza all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.

Con il Decreto assessoriale n. 2281 del 23 settembre 2014, oggetto di annullamento giudiziale, è stato “*regolamentato*” anche nella Regione Siciliana il passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio, uniformandosi così al dettato di cui al D.Lgs. n.112/1998 (artt. 102 e 105).

Da quanto sopra emerge con chiarezza che, trattandosi di materia di competenza statale, la fonte normativa primaria è costituita dalla legge dello Stato, che a sua volta ha previsto una regolamentazione attuativa di carattere secondario adottata con il DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Poste le superiori premesse si osserva quanto segue

a) Relativamente all'efficacia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Amministrazione nel rispetto delle previsioni del D.A. n. 2281/A6 del 23 settembre 2014, l'annullamento di un provvedimento produce i suoi effetti con efficacia retroattiva, travolgendo, conseguentemente, tutti gli atti *medio tempore* adottati che nel provvedimento caducato trovano il loro presupposto giuridico.

Tuttavia, la giurisprudenza comunitaria ha da tempo affermato che il principio dell'efficacia *ex tunc* dell'annullamento, seppur costituente la regola, non ha portata assoluta e che la Corte può dichiarare che l'annullamento di un atto (sia esso parziale o totale) abbia effetto *ex nunc* o che, addirittura, l'atto medesimo conservi i propri effetti sino a che l'istituzione comunitaria modifichi o sostituisca l'atto impugnato.¹

Tale principio è stato traslato a livello nazionale dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, Sent. 10 maggio 2011, n. 2755) che ritiene che “*anche il giudice amministrativo nazionale possa differire gli effetti di annullamento degli atti impugnati, risultati illegittimi, ovvero non disporli affatto, statuendo solo gli effetti conformativi, volti a far sostituire il provvedimento risultato illegittimo*”.

Ciò anche in considerazione del fatto che tale giurisprudenza comunitaria non trova più il limite dell'applicazione ai soli regolamenti dell'Unione Europea posto che “*(...) ha ormai trovato un fondamento testuale nel secondo comma dell'art. 264 (ex 231) del Trattato di Lisbona sul funzionamento della Unione Europea, che non contiene più il riferimento delimitativo alla categoria dei regolamenti*”.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione, a fronte di atti viziati da invalidità derivata, non ha un diretto obbligo al ritiro degli stessi, ben potendo valutare, di volta in volta, e previo bilanciamento degli interessi (pubblici e privati) coinvolti, se sia prevalente l'interesse sotteso all'annullamento o al mantenimento (o riproposizione) della loro efficacia anche, eventualmente, adottando un successivo atto amministrativo che ne faccia salvi gli effetti.

In base al predetto parametro, di derivazione comunitaria, è dovere della P.A. non comprimere le situazioni giuridiche dei privati se non nei casi di stretta necessità o di indispensabilità e valutare attentamente sia la sussistenza degli effetti giuridici che il provvedimento ha prodotto nella sfera giuridica dei privati, sia degli -eventuali- effetti conseguenti all'annullamento degli atti.

¹(V. Corte di Giustizia, 5 giugno 1973, Commissione c. Consiglio, in C-81/72; Corte di Giustizia, 25 febbraio 1999, Parlamento c. Consiglio, in C-164/97 e 165/97).

Pertanto, e con riferimento alle autorizzazioni già concesse, codesto Dipartimento potrà valutare l'opportunità dell'adozione di un atto confermativo degli effetti del provvedimento originariamente annullato.

Riguardo al punto sub b), in ossequio ai principi richiamati al punto precedente, si è dell'avviso che le concessioni ancora in vigore per le quali non sia stato ancora definito l'iter tecnico-amministrativo volto alla trasformazione in autorizzazione possano mantenere la loro efficacia, anche in ragione dell'affidamento dei terzi, purché non in contrasto con la normativa nazionale di riferimento in merito ai requisiti richiesti che devono comunque essere rispettati.

Per quanto riguarda il punto sub c), in ordine alla tipologia di provvedimento da rilasciare sulle eventuali nuove istanze, nelle more della prospettata approvazione del nuovo regolamento, si richiama quanto sopra considerato.

Al riguardo si osserva che le fonti normative alla stregua delle quali l'amministrazione può e deve esercitare le funzioni amministrative in materia di revisione dei veicoli a motore sono costituite dalla legge statale e dal relativo Regolamento di attuazione².

Altro aspetto riguarda la titolarità del potere di provvedere in materia, infatti, nell'ambito della Regione siciliana, le funzioni statali relative al rilascio delle autorizzazioni spettanti alle province, sono intestate agli uffici della Motorizzazione civile ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR 17 dicembre 1953 n. 1153, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, potrà pertanto codesto Dipartimento valutare l'opportunità di diramare indicazioni operative attraverso una direttiva assessoriale.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del 8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

² Cfr art. 80, comma 8, e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, l'art. 239 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché il combinato disposto di cui agli artt. 102 e 105 del D.Lgs. n.112/1998